

Oggetto: Parere modifica Piano dei fabbisogni 2025-2027

L'Organo di revisione nella persona del Dott. Elso Rei nominato con deliberazione n°. 10 del 28/03/2025 per il triennio 2025-2028

Ricevuta la proposta di modifica del PIAO 2025/2027, sezione 3.3.1 "Fabbisogno di personale 2025-2027" unicamente per l'anno 2025;

Visto

- il PIAO del Comune di Borutta approvato con con deliberazione n. 7 del 02.04.2025;
- la documentazione prodotta a supporto della proposta di delibera avente oggetto "Modifica del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – Sezione "Organizzazione e risorse umane" per previsione assunzione in convenzione con il Comune di BANARI."

Visti

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi, a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - a) (Riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile - abrogato con DL. n. 133/2016 art. 16);
 - b) Razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di riduzione e l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali ';
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino " come elusivi della presente disposizione";
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, che a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

- l'art. 7 del Decreto 17 marzo 2020 che prevede che la maggior spesa di personale a tempo indeterminato, consentito dall'applicazione del Decreto, non rileva ai fini del rispetto della spesa prevista all'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 296/2006;
- l'art. 1, comma 221, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) prevede che gli enti devono effettuare la "ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti", nonché il "riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale «i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;
- il Decreto dei Ministri per la Pubblica Amministrazione, l'Economia e Finanze e dell'Interno del 17 marzo 2020, adottato in esecuzione al succitato art. 33 del D.L. 34/2019, con il quale si prevede, al fine di definire le possibilità assunzionali degli enti, che i comuni sono articolati per 'dimensioni' demografiche e sono suddivisi in gruppi a seconda della dimensione demografica e del rapporto tra spesa del personale dell'ultimo consuntivo approvato (senza alcuna deroga) ed entrate correnti degli ultimi tre consuntivi approvati al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità del bilancio preventivo dell'ultimo anno in cui è stato approvato il consuntivo;
- il Decreto dei Ministri per la Pubblica Amministrazione, l'Economia e Finanze e dell'Interno suddetto prevede che gli enti locali possano assumere personale fermo restando il rispetto dell'equilibrio pluriennale asseverato dall'organo di revisione;

Preso atto che

- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- gli artt. 1 e 2 del D.P.R 24/06/2022 n. 81 stabiliscono, in particolare, che negli enti con più di cinquanta dipendenti, il piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6, commi 1, del D.Lgs. 165/2001 è soppresso in quanto assorbito nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
- che nella summenzionata sezione 3.3.1 del PIAO si attesta che non sussistono eccedenze o soprannumero di personale;

Dato atto che:

- con Delibera n. 6 del 26/01/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026 e con Delibera n. 7 del 14/02/2025 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- la riprogrammazione proposta con il provvedimento in esame è improntata al rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006 nonché delle capacità assunzionali previste nel Decreto 17 marzo 2020;
- la modifica per assunzione di nuovo dipendente consiste esclusivamente in una sostituzione di personale assente / cessato e non comporta maggiori oneri finanziari per l'ente;

Per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001 e del DM 17/3/2020, a seguito dell'istruttoria svolta,

VERIFICATO

Che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2025-2027 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

- l'ente rispetta i parametri di virtuosità previsti nel Decreto 17 marzo 2020 e la programmazione;
- sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, come risulta dalla documentazione esaminata;
- l'assunzione del funzionario tramite l'istituto dello scavalco condiviso con il Comune di Banari non determina un incremento della spesa complessiva del personale e rispetta il principio di contenimento previsto dalla normativa vigente e l'equilibrio pluriennale di bilancio

ASSEVERA

Il rispetto pluriennale dell'equilibrio di Bilancio e pertanto

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di modifica del Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2025/2027 inserito nella apposita sezione del PIAO 2025.

Si raccomanda all'Ente il monitoraggio costante dell'evoluzione della spesa del personale e delle entrate correnti, al fine di mantenere il pieno rispetto delle condizioni di sostenibilità economico-finanziaria nel periodo pluriennale considerato.

Sassari 15/04/2024

Il Revisore

Dott. Elso Rei